

**REGIONE UMBRIA**

Racc. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Convenzione tra la Regione Umbria e gli Istituti bancari per l'apertura di conti correnti dedicati esclusivamente alla ricostruzione post-sisma 2009.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Perugia, nella sede della Giunta regionale, tra i Signori:

1. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Regione Umbria, Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, il quale interviene nel presente atto giusto incarico conferito con atto n \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ della Giunta Regionale, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria, C.F./P.IVA n. 80000130544  
e
2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ delegato alla firma dal Presidente - Legale rappresentante dell'Istituto bancario \_\_\_\_\_ in seguito denominata Banca, con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA n. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- che con legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, sono state stabilite le norme e le procedure per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009;
- che con deliberazione di Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411, concernente: "Sisma 15 dicembre 2009. Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3", sono state dettate, tra l'altro, disposizioni in ordine alle modalità e tempi di erogazione dei contributi;
- che con deliberazione di Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 1309, concernente " Sisma 2009. P.I.R. di Spina del Comune di Marsciano. Approvazione delle direttive per il

funzionamento dei consorzi obbligatori e dei consorzi obbligatori aggregati e dei relativi schemi di statuto. Modalità e procedure per la concessione dei contributi”, sono state, tra l’altro, dettate disposizioni in ordine alle modalità e tempi di erogazione dei contributi per gli interventi da realizzare nell’ambito del P.I.R. della frazione di Spina del Comune di Marsciano;

- che con deliberazione di Giunta Regionale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, è stato approvato lo schema di convenzione, di cui all’allegato A alla predetta deliberazione, da stipularsi tra la Regione Umbria e gli Istituti bancari operanti nel territorio regionale per l’apertura di conti correnti dedicati esclusivamente alla ricostruzione post-sisma 2009, nonché gli schemi delle norme integrative da allegare al contratto di conto corrente, di cui agli allegati B e C alla medesima deliberazione, da stipularsi tra i predetti Istituti bancari e i correntisti beneficiari del contributo, di cui il primo inerente gli interventi non compresi nei Programmi Integrati di Recupero ed il secondo relativo agli interventi compresi nei Programmi Integrati di Recupero, oltrechè definiti gli adempimenti a carico del correntista, del Comune, dell’Istituto bancario, circa la documentazione da produrre e le comunicazioni da effettuare tra i diversi interlocutori;
- che l’apertura dei predetti conti correnti bancari vincolati per gli interventi di ricostruzione è obbligatoria per i soggetti beneficiari dei contributi ai quali sia stata rilasciata la concessione contributiva e la relativa autorizzazione di inizio lavori in data successiva alla pubblicazione nel B.U.R.U, dell’elenco degli Istituti bancari firmatari della presente convenzione, mentre tale obbligo non sussiste per coloro che hanno eseguito lavori in anticipazione prima della predetta pubblicazione nel B.U.R.U dell’elenco degli Istituti bancari firmatari della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

1. La Banca si dichiara disponibile all’apertura di conti correnti bancari vincolati alla ricostruzione post-sisma 2009, per le finalità previste dall’art. 8 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, secondo le modalità stabilite con deliberazioni di Giunta regionale 3 giugno 2013, n. 533 e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 2**

1. I conti correnti di cui all’art. 1 sono regolati alle seguenti condizioni minime:
  - a) tasso creditore Euribor 3 mesi media mese precedente;
  - b) tasso massimo applicato agli interessi passivi sul c/c: Euribor 3 mesi media mese precedente;
  - c) commissione massima per operazioni di bonifico con addebito in c/c: euro 1,25. Nessuna commissione è dovuta per le operazioni di bonifico tra filiali della stessa Banca;

- d) accredito/addebito a saldo degli interessi attivi o passivi maturati sul conto, compresi le imposte di bollo dovute per legge e il costo dei bonifici.
2. Nel conto corrente sono addebitate le imposte dovute per legge, il costo dei bonifici nel limite massimo indicato nel comma 1, lett. c), del presente articolo e gli eventuali interessi passivi. La chiusura del conto sarà operata senza alcun addebito di spese. Altri oneri devono essere preventivamente negoziati tra le parti.

#### **Art. 3**

1. Nel conto corrente confluiscono i fondi relativi alla concessione contributiva rilasciata dal Comune al beneficiario con la seguente modalità:
- a. 40 per cento dopo l' inizio dei lavori, debitamente verificato dal Comune;
  - b. 40 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammessi a contributo, debitamente verificato dal Comune;
  - c. saldo all'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 4**

1. Il contributo versato dal Comune può essere utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento delle fatture relative alla ricostruzione e nei limiti dello stesso contributo versato.
2. La valuta dei pagamenti tramite bonifici effettuati dal correntista in nessun caso può essere antecedente alla valuta dell'ultimo versamento effettuato dal Comune.
3. Le disposizioni di pagamento dovranno essere corredate dal Codice Unico di Progetto, attribuito dal comune e comunicato alla Banca dal titolare del conto corrente.
4. La Banca esegue il pagamento su presentazione da parte del titolare del conto corrente:
  - a) nel caso di pagamenti all'impresa per lavori eseguiti, dietro presentazione delle fatture da pagare in copia conforme all'originale, contenenti l'attestazione, sottoscritta dal direttore di lavori, che le stesse sono relative ai lavori ammissibili a contributo, così come indicati nell'atto di concessione contributiva rilasciato dal Comune e allegato al contratto di conto corrente;
  - b) nel caso di pagamenti a favore del tecnico progettista o del direttore dei lavori o degli altri professionisti che hanno svolto prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza, su presentazione da parte del titolare del conto corrente delle fatture da pagare in copia conforme all'originale, contenenti l'attestazione sottoscritta dal tecnico che ha emesso la fattura che le stesse sono relative all'importo delle spese tecniche ammesse a contributo. La Banca esegue, altresì, i pagamenti all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali adempimenti fiscali correlati agli importi delle stesse fatture.

#### **Art. 5**

1. La Banca si impegna a trasmettere al Comune competente copia del bonifico bancario eseguito unitamente alle relative fatture e agli eventuali ulteriori allegati entro i successivi quindici giorni dall'emissione e ogni variazione relativa ai dati societari o agli indirizzi di posta elettronica.

#### **Art. 6**

1. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla formale comunicazione, da parte del Comune, dell'accredito sul conto corrente della rata di saldo del contributo senza che il correntista abbia richiesto il pagamento delle fatture per l'importo residuo delle somme complessivamente accreditate sullo stesso conto corrente, la Banca, nei successivi dieci giorni, ne dà comunicazione al Comune.
2. Entro i trenta giorni successivi al pagamento della fatture relative al saldo o alla comunicazione del provvedimento comunale con cui viene disposto ai sensi del punto 7.5 della Deliberazione di Giunta Regionale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, il recupero a favore dello stesso Comune delle somme giacenti nel conto corrente, limitatamente alla quota afferente al contributo. la Banca si impegna a estinguere il conto corrente stesso, previa autorizzazione da parte del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie e a restituire le eventuali ulteriori somme residue, compresi gli interessi maturati al netto delle imposte di bollo e del costo dei bonifici bancari, mediante bonifico nella contabilità speciale n. 5427 intestata al Presidente della Regione Umbria presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale di Perugia, con la causale che verrà indicata nella stessa autorizzazione.
3. Non si procede al recupero del saldo finale del conto quando il suo ammontare non supera l'importo di € 10,00 (euro dieci/00). Gli eventuali saldi annuali e finali passivi sono rimborsati agli Istituti bancari dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni previo accertamento, da parte del competente Servizio "Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie", della corrispondenza dei movimenti iscritti negli estratti conto.
4. E' vietata la compensazione dei saldi attivi e passivi dei conti correnti accesi presso una stessa Banca.
5. La Banca, previa acquisizione del consenso del correntista di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 documenta alla Regione Umbria gli interessi maturati e le eventuali somme giacenti sul conto corrente, al momento della chiusura dello stesso, tramite la trasmissione al Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie, di tutti gli estratti conto e i conti scalari relativi al conto corrente in oggetto. Tale operazione non comporta costi aggiuntivi né a carico della Regione Umbria né a carico del correntista.

6. In caso di variazione del titolare del conto corrente la Banca, previa autorizzazione del competente Servizio “Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie” della Regione Umbria e successiva comunicazione al Comune competente, provvede alla chiusura dello stesso e all’apertura di un nuovo conto corrente con il contestuale trasferimento del saldo risultante.

**Art. 7**

1. Le parti concordano che, in caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi stabiliti agli articoli 2, 3 e 4, la Regione Umbria potrà avvalersi della disposizione dell'art. 1456 c.c. per la risoluzione di diritto della presente convenzione e, conseguentemente, dei contratti di conto corrente su tale base stipulati da comunicarsi mediante raccomandata A/R. Le somme ivi giacenti, sono restituite, mediante accredito sul conto di Tesoreria, al Comune competente unitamente all’estratto conto finale e a tutta la documentazione in possesso della Banca ivi compresa quella prevista all’articolo 5 della presente convenzione, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della Raccomandata.

**Art. 8**

1. Eventuali variazioni o integrazioni della presente convenzione che dovessero intervenire in prosieguo di tempo e che non riguardino le parti sostanziali della stessa, potranno essere concordate tra la Banca e la Regione Umbria mediante scambio di lettere tra le parti.

**Art. 9**

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti il Foro competente è quello di Perugia.

**Art. 10**

1. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ed eventuali spese saranno poste a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Perugia, li

per la Regione Umbria

per la Banca

---

---